

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE
EX ART.12 BIS L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.7 comma 1 bis L.n.3/2012 proposto da D. S. in data 25.5.2018,
all'esito dell'udienza di cui all'art.12 bis L.n.3/2012 del 3.7.2018,
ritenuta la propria competenza territoriale essendo la residenza del consumatore in Asola (MN), *, osserva quanto segue.

Questa l'esposizione debitoria rappresentata:

Creditore	Importo	Chirografo
AT NPL'S S.p.A.	-7.995,51	-7.995,51
Banca IFIS S.p.A.	-13.908,33	-13.908,33
Cariparma Crédit Agricole	-6.722,33	-6.722,33
Carta DINERS CLUB Individual Business (RASKA SERVICE S.r.l.)	-5.968,01	-5.968,01
IBL Banca S.p.A.	-165,26	-165,26
IBL Banca S.p.A.	-27.894,26	-27.894,26
Sigla S.r.l.	-6.618,14	-6.618,14
American Express	-5.370,49	-5.370,49
Findomestic Banca S.p.A.	-6.277,51	-6.277,51
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	-2,87	-2,87
Agos Ducato S.p.A.	-5.159,40	-5.159,40
Compass Banca S.p.A.	-3.129,79	-3.129,79
BANCA SELLA-VISA ALTROCONSUMO	-1.910,80	-1.910,80
TOTALE	-91.122,70	-91.122,70

Questi i cespiti attivi:

Beni	Titolare		Valore
Autovettura: Nissan Note	Crema Filiberto	Immatricolazione 12.06.2009	Tg. DW 835 NN 4.250,00
Autovettura: Alfa Romeo 147	in uso al figlio	Immatricolazione 04.06.2008	Tg. DR 543 PF 2.000,00
			Valore 6.250,00
Immobile in Asola ipotecato			43.550,00
			Valore 43.550,00
Busta paga		Netto	Tratt. 1/5
INPS pensione	mag-18	1.250,06	312,51 1.562,57
	apr-18	1.433,70	351,00 1.784,70
	mar-18	1.433,70	351,00 1.784,70
	feb-18	1.427,70	351,00 1.778,70
	gen-18	1.427,54	351,00 1.778,54
	dic-17	2.932,96	351,00 3.283,96
	nov-17	1.422,34	351,00 1.773,34
	ott-17	1.422,34	351,00 1.773,34
	set-17	1.422,34	351,00 1.773,34
	ago-17	1.380,48	344,86 1.725,34
			media mensile 1.901,85
Conto corrente			
BancoPosta cc n. 1002794202			Saldo al 30.04.2018 168,29

Il nucleo familiare del S. comprende solo quest'ultimo, in quanto è separato dalla moglie e i figli sono adulti autonomi.

Quanto alla meritevolezza del piano, deve rilevarsi che i debiti contratti dall'istante sono riferibili a investimenti sfortunati e tribolate vicende personali, quali la separazione con la moglie, la necessità di accudire un fratello ammalato e genitori anziani.

Dalla rappresentazione descritta dall'istante e confermata dall'OCC, emerge anche che il S. non si è mai sottratto, per quanto possibile, al pagamento dei propri debiti, avendo negli anni assunto continue obbligazioni ulteriori nella prospettiva di adempiere alle precedenti.

A fronte dell'esposizione debitoria esposta, l'istante ha proposto di ristrutturare i propri debiti offrendone il pagamento regolare del mutuo ipotecario fino alla naturale estinzione al 18.5.2016, il pagamento integrale dei crediti prededotti, il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 24,83% entro il 31.12.2026.

L'Organismo di composizione della crisi, dott. B. C., nominato dal Tribunale di Mantova il 16.8.2016 ne ha attestato la fattibilità.

Al piano, così come proposto, si è opposto il creditore IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. eccependo la nullità del ricorso siccome presentato senza l'assistenza di un difensore, nonché l'incompletezza della ricostruzione della situazione economica del debitore e l'assenza del requisito della meritevolezza di cui all'art. 12 bis, comma 3, L. 3/2012 e la violazione del limite temporale di durata quinquennale del Piano.

Osserva il giudicante che l'eccezione di nullità del ricorso per assenza di difesa tecnica è fondata non sussistendo ragioni per derogare alla previsione generale dell'art.82 III co. c.p.c., che stabilisce che davanti al Tribunale le parti stanno in giudizio a ministero di un difensore, salvo che la legge disponga altrimenti.

Recentemente la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 18/08/2017 n. 20187) ha affrontato il tema della possibilità per l'imprenditore di chiedere il proprio autofallimento senza l'assistenza di un legale, parificando il procedimento prefallimentare ad altri procedimenti unipersonali che si svolgono in camera di consiglio senza l'osservanza di peculiari formalità, né con il ministero obbligatorio del difensore (Cass. 25366/2006, 27268/2006, 6861/2013), escludendone tuttavia la possibilità quando intervengano avanti al Tribunale di soggetti, portatori dell'interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento, ciò implicando lo svolgimento di un contraddittorio qualificato con conseguente carattere contenzioso del procedimento.

Nella specie un creditore si è opposto all'omologazione del piano, per cui è evidente il carattere contenzioso della controversia, essendo le parti portatrici di interessi contrapposti, tanto che provvedimento di questo giudice, adottato nel merito, avrebbe natura decisoria.

In ragione dei contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione pregiudiziale affrontata, appare di giustizia compensare tra le parti le spese di lite.

P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto;

compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 12/07/2018

Il Giudice
dott. Laura De Simone